

In Italia e nell'Unione Europea le "competenze" per svolgere l'attività di Medico Competente nelle aziende sono fornite dalle Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro / *In Italy and in the European Union occupational health physicians receive their specialty training within the Post-Graduate Schools of Occupational Medicine*

PREMESSA

In un articolo dell'autunno 2017, comparso sugli Annali di Igiene, Medicina Preventiva e di Comunità (1), Cegolon et al hanno affrontato la questione del possesso di una specializzazione adeguata nella sostanza e rispondente ai dettati di norma, necessaria per svolgere le funzioni di Medico Competente.

Dopo aver dato atto che esiste una specifica Scuola di Specializzazione (quella di Medicina del Lavoro) di quattro anni "conforme" ai regolamenti comunitari e riconosciuta nell'intera Unione Europea (UE), gli Autori affermano che i medici che hanno iniziato la Scuola di Specializzazione post-laurea in Igiene e Medicina Legale prima del 2008, cioè prima del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 (5), con l'opzione di poter esercitare anche come medici competenti al completamento del loro percorso formativo specialistico, sono rimasti vittime di un'applicazione retroattiva e, pertanto, ampiamente dubbia sul piano del diritto e comunque senza precedenti. Secondo gli Autori, il D.Lgs. 81/2008 avrebbe privato quei medici di diritti acquisiti. Inoltre, anche dopo aver ottenuto l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Medico Competente attraverso il succitato percorso integrativo di formazione (master), gli specialisti in Igiene e Medicina Legale non vedono la loro qualifica riconosciuta negli altri paesi membri della UE. Anche in questo caso, secondo gli Autori, sarebbe chiara la violazione dei diritti lavorativi e questa controversia, secondo loro, dovrebbe essere portata all'attenzione della Corte Europea.

Senza voler entrare nel merito degli aspetti più strettamente giuridici attinenti diritti di soggetti che sarebbero lesi dall'attuale impianto normativo, con questo contributo vogliamo rifare il punto sull'intera questione riguardante la pratica di Medici addetti alla tutela di salute e sicurezza dei lavoratori in modo da fornire i necessari punti di riferimento al dibattito che sicuramente il citato articolo non mancherà di sollevare.

UNA STORIA TRAVAGLIATA

Sin dai primi anni del secolo scorso la normativa italiana aveva previsto l'opportunità di affidare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ad un profilo sanitario che avesse specifiche competenze, chiaramente indirizzate alla diagnosi e poi, nel tempo, ancor più alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro. Già in un Regio Decreto del 1927 si introduceva la figura del "medico di fabbrica" ovvero del sanitario medico incaricato di fornire un servizio sanitario direttamente sul luogo di lavoro con l'indicazione che "i lavoratori dovranno essere visitati da un *medico competente*" (9). Il DPR 303 del 1956 affina il profilo necessario per questo ruolo indicando all'art. 33 che dovesse essere assegnato ad un "medico competente" il compito di eseguire visite mediche sui lavoratori addetti a rischi lavorativi indicati in una tabella allegata al decreto (2). È con il D.Lgs. 277/1991 (3), in recepimento delle Direttive Europee, che la parola "competente" non assume solo il significato di un aggettivo qualificativo, pur molto indirizzato verso particolare esperienza e conoscenze, quanto quello di definire un ruolo ben codificato ed associato a un delimitato profilo professionale specialistico. Tale decreto aveva sancito che solo gli Specialisti e i Docenti in Medicina del Lavoro possedevano i requisiti per poter svolgere le funzioni di Medico Competente. Si riconosceva inoltre tale diritto in sanatoria a medici che avessero maturato una dimostrabile (lunga) esperienza nella sorveglianza sanitaria di gruppi di lavoratori. Nel 1994, un'altra legge di recepimento delle Direttive Europee sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro aveva confermato la necessità che il Medico Competente dovesse essere uno specialista in Medicina del Lavoro (4).

Nel 2002, inserendosi a sorpresa, senza alcuna consultazione con le Società Scientifiche di riferimento per la Medicina del Lavoro in una norma relativa al personale infermieristico (6), veniva estesa agli Specialisti in Igiene e a quelli in Medicina Legale la possibilità di svolgere dette funzioni,

senza peraltro addurre alcuna motivazione o prevedere alcun percorso formativo aggiuntivo.

Sia la Società Italiana di Medicina del Lavoro, sia il Collegio degli Ordinari di Medicina del Lavoro avevano fortemente contestato tale decisione sulla base del fatto che nessuna attività clinica od altre competenze della figura del Medico Competente fossero previste dal Nuovo Ordinamento per le Scuole di Specializzazione di Igiene e di Medicina Legale. La preparazione di questi specialisti appariva quindi del tutto inadeguata al conseguimento delle molteplici conoscenze e competenze necessarie per svolgere adeguatamente le funzioni di medico competente. Si sarebbe inoltre verificato l'assurdo che con un corso di specializzazione specifico per una disciplina (Igiene o Medicina Legale) si poteva anche conseguire il titolo per lo svolgimento di un ruolo, senza avere la garanzia dell'acquisizione delle necessarie competenze, proprio quelle competenze che invece facevano da tempo parte del curriculum formativo del corso di specializzazione di Medicina del Lavoro.

Il Collegio degli Ordinari, infatti, confrontando i curricula delle tre scuole di specializzazione (Medicina del Lavoro, Igiene, Medicina Legale) ai fini dell'acquisizione delle competenze per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria, aveva riscontrato le profonde differenze. In particolare, era stato evidenziato come le Scuole di Igiene e di Medicina Legale fossero carenti sul piano delle attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche necessarie al conseguimento delle molteplici conoscenze e competenze indispensabili per svolgere adeguatamente le funzioni di Medico Competente (clinica delle malattie da lavoro, conoscenze dei cicli produttivi, metodiche di valutazione dell'esposizione occupazionale a rischi lavorativi, indagini di monitoraggio ambientale dei luoghi di lavoro e di monitoraggio biologico in lavoratori esposti, criteri per la formulazione di protocolli sanitari di espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica) (8).

A conclusione di un iter lungo e impegnativo il Legislatore, accogliendo le proposte del Collegio degli Ordinari di Medicina del Lavoro e della Società Italiana di Medicina del Lavoro, ha finalmente previsto nel D.Lgs 81/2008 (5) che per poter svolgere le funzioni di Medico Competente occorre essere in possesso del titolo di specializzazione in Medicina del Lavoro (o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica) e che gli Specialisti in Igiene e quelli in Medicina Legale, per poter svolgere tale attività, debbono frequentare specifici percorsi formativi universitari, da definire con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito MIUR) di concerto con il Ministero della Salute.

Infatti, la figura di Medico Competente delineata dal D.Lgs 81/2008 è quella di un medico in grado di svolgere una serie di attività che vanno dalla collaborazione alla

valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 dello stesso Decreto, tra l'altro, è vincolante e d'importanza centrale l'esito della visita medica effettuata dal Medico Competente con riferimento alla mansione specifica; esito da cui dipende il giudizio di idoneità.

Lo stesso decreto sanciva, a mo' di sanatoria, la possibilità di continuare a svolgere l'attività di Medico Competente agli igienisti e ai medici legali che potessero dimostrare di aver svolto le attività di Medico Competente per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs 81/2008.

Il complesso delle disposizioni dettate in argomento dal D.Lgs. n. 81/2008 conferma che le conoscenze mediche e tecnico-scientifiche necessarie per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente attengono alla specifica materia della Medicina del Lavoro. In particolare, stabilisce che l'attività di Medico Competente è svolta secondo i principi della Medicina del Lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH) e che, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina e che i crediti previsti dal programma triennale devono essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Il D.Lgs 81/08 ha previsto che, per colmare il deficit formativo rispetto ai medici del lavoro, per poter svolgere le funzioni di Medico Competente gli igienisti e i medici legali debbano seguire un percorso formativo universitario che sarebbe stato definito successivamente con apposito decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), massimo organo tecnico-scientifico del Ministero dell'Università, aveva indicato in un master di 60 crediti universitari (circa 1500 ore) l'impegno didattico per conseguire il master, ovvero un anno a tempo pieno. Per il Collegio degli Ordinari in Medicina del Lavoro e per la Società Italiana di Medicina del Lavoro tale percorso rappresentava il requisito minimo necessario per coprire, da parte di igienisti e medici legali, le esigenze di formazione di base nella clinica, diagnostica e prevenzione delle patologie professionali (7).

Il percorso universitario formativo integrativo, resosi necessario per colmare le differenze fra i curricula delle diverse Scuole di Specializzazione, è stato poi definito con un provvedimento adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute in data 15.11.2010 ("Master abilitante per le funzioni del Medico Competente"). Tale provvedimento stabilisce che il corso di studio deve avere i seguenti contenuti: la norma-

tiva per la sicurezza sul lavoro e l'individuazione e valutazione dei rischi; i rapporti con gli enti istituzionali deputati; la sorveglianza sanitaria: clinica, fisiopatologia e diagnostica di malattie professionali e lavoro correlate, monitoraggio individuale e di gruppo di esposti a fattori di rischio occupazionale, raccolta e lettura di dati epidemiologici; la documentazione sanitaria: obiettivo gestione della cartella sanitaria e di rischio; promozione della salute; monitoraggio biologico. Stabilisce inoltre che il Master abilitante per le funzioni del Medico Competente, riservato esclusivamente agli specialisti in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale, possa essere attivato solo dalle Università sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e che le attività formative siano svolte presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, con la collaborazione delle Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Legale.

Il Master è articolato in attività di tipo professionalizzante e in attività didattica formale, frontale e a piccoli gruppi, strutturate in un corso di studio della durata di almeno un anno e costituito da un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 60. In caso di particolare curriculum studiorum dei singoli specialisti e del possesso di esperienze professionalizzanti nel settore, il percorso formativo potrà essere accorciato per i singoli professionisti ma non potrà comunque essere inferiore ai 30 CFU.

Anche le sentenze di vari Tribunali hanno riconosciuto che, ai fini dell'esercizio delle funzioni di Medico Competente, il Legislatore prescrive il comprovato possesso dei requisiti sopra accennati "al duplice scopo di rendere effettivo il servizio svolto dal medico incaricato a tutela della salute dei lavoratori e di individuare un soggetto che, in quanto responsabile civilmente e penalmente del suo operato, non può che essere effettivamente dotato delle competenze necessarie allo scopo" (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent. 29/07/2014, n. 2023). Ai fini dell'esercizio delle funzioni di Medico Competente occorre quindi una specifica preparazione più affine alla Medicina del Lavoro che ad altre specializzazioni della macro-area "sanità pubblica" (in tal senso, cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent. 04/08/2015, n. 10661). Tale diversificazione non comporta disparità di trattamento tra medici specializzati in Medicina del lavoro e altri medici specializzati in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale, non riscontrandosi alcuna violazione degli artt. 3, 4, 41 e 76 Cost. (in argomento, cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent., 18/03/2013, n. 1579; T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent. 14/02/2011, n. 115). Anzi, il diverso corso e tipologia di studi per conseguire la specializzazione in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori è circostanza tale di per sé sola a giustificare il diverso trattamento con gli specialisti in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale ai fini dell'esercizio della professione di Medico Competente (T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 22/03/2011, n. 2466).

Quindi, anche per tali motivi, sia la legislazione vigente che il Ministero della Salute, il CUN stesso ed il MIUR hanno riconosciuto che gli specialisti in Igiene e quelli in Medicina Legale, al fine di poter essere abilitati, hanno dei debiti formativi che devono essere colmati con lo strumento del master.

Nell'incontro fra i Presidenti della Società Italiana di Medicina del Lavoro e della Società Italiana di Igiene e dei Collegi degli Ordinari delle rispettive discipline avvenuto a Napoli l'8 luglio del 2015 è stata ribadita, fra l'altro, "l'importanza del pieno e puntuale rispetto della normativa al riguardo, irrinunciabile in particolare laddove si prevede che condizione per l'istituzione dei master sia l'esistenza di una Scuola di Specializzazione/Presenza di Docenti di Medicina del Lavoro, in grado di rispondere non solo formalmente ai requisiti richiesti".

Inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che: i) per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs. n. 229/1999 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore dello stesso Decreto legislativo; e che: ii) i crediti previsti dal programma triennale devono essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

PERCHÉ È NECESSARIA LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO PER LA FORMAZIONE DEI MEDICI COMPETENTI?

Le competenze necessarie per poter svolgere l'attività del medico competente in Italia, secondo i dettami della medicina del lavoro, come prevede il D.Lgs 81/2008, sono desumibili anche dal documento della Sezione Monospecialistica di Medicina del Lavoro dell'Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMS) che contiene un aggiornamento del nucleo di competenze descritto in precedenza (10) e già indicato nel 2000 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organisation -WHO) (11).

Il documento conferma la necessità che il medico del lavoro debba avere una particolare competenza nella valutazione, nella prevenzione e nella gestione delle condizioni che sono comunemente o unicamente associate con l'attività lavorativa o che riguardano le persone esposte ai fattori di rischio o agenti nocivi dispersi nell'ambiente. Inoltre, i medici del lavoro devono essere in grado di definire il giusto collocamento dei lavoratori con patologie e disabilità non professionali.

I punti qualificanti le competenze richieste sono:

- Identificazione e valutazione dei rischi per la salute nei luoghi di lavoro;

- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori, definita in base all'entità dei rischi professionali per la salute dei lavoratori;
- Monitoraggio ambientale e sorveglianza sulle pratiche di lavoro che possono incidere sulla salute dei lavoratori;
- Consulenza sull'igiene, la sicurezza e l'ergonomia occupazionale e sui dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- Organizzazione del pronto soccorso e della gestione dell'emergenza;
- Consulenza sulla pianificazione e l'organizzazione del lavoro, compresa la progettazione dei luoghi di lavoro, la manutenzione e scelta di macchinari e di altre attrezzature o sostanze utilizzate nel lavoro;
- Partecipazione alla formulazione di linee guida per la tutela della salute, dell'ambiente e la sicurezza del lavoro, secondo principi etici;
- Promozione dell'adattamento del lavoro al lavoratore; valutazione della disabilità e dell'idoneità al lavoro, cercando di promuovere la capacità di lavoro;
- Consulenza in materia di idoneità al lavoro e adattamento del lavoro al lavoratore in particolari situazioni (minori, donne in gravidanza ecc.);
- Collaborazione nel fornire informazione, formazione e istruzione nel campo della salute, sicurezza ed ergonomia per i datori di lavoro e i lavoratori.

Per acquisire tali competenze, secondo il documento dell'UEMS, non basta la formazione. Occorre una supervisione adeguata e qualificata che solo le Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro possono fornire.

NEL MERITO DELLA QUALITÀ DEI MASTER

La Società Italiana di Medicina del Lavoro e il Collegio degli Ordinari hanno da anni richiamato l'attenzione sulle modalità spesso incomplete, a volte illegali, con cui i Master abilitanti sono stati condotti e per questo ha promosso all'inizio del 2017 una azione di invito-diffida al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e al Ministero della Salute, che di seguito si riassume:

- l'attuazione del D.I. 15.11.2010 "Master abilitante per le funzioni del medico competente", previsto dall'art. 38, co. 2, del D.Lgs. 81/2008, da parte delle Università che lo hanno avviato, in base ai propri regolamenti, non appare improntata sul territorio nazionale a criteri di uniformità, riscontrandosi differenze notevoli nell'organizzazione dei corsi, negli obiettivi formativi, nei contenuti e nelle caratteristiche dell'offerta didattica;

- in particolare, la Medicina del Lavoro e la relativa tipologia di specializzazione, che, pur essendo inserita per affinità nella macro-area "sanità pubblica" (cfr. D.I. 4.02.2015 e Allegato, pag. 129 e ss.), riveste, per volontà del Legislatore, un

ruolo primario e sovraordinato nella ideazione e produzione dell'offerta formativa dei Medici Competenti, rispetto alle altre discipline della stessa area "sanità pubblica", è sovente confinata da parte dei singoli Atenei che offrono il Master di II livello, abilitante per le funzioni del Medico Competente, in una posizione subordinata nei confronti delle discipline di cui alla specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Legale;

- ciò, oltre a non essere conforme al dato letterale e alla *ratio* della normativa, ha un impatto diretto sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, fine ultimo dell'esercizio delle funzioni da parte del Medico Competente, risultando non univocamente ed obiettivamente verificabile a posteriori, tenuto conto pure del valore legale del titolo (Master), il bagaglio di competenze - accademiche e professionali - acquisite dai *masterizzandi* specialisti in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Legale, che vengono iscritti nell'elenco di cui al D.M. 4.03.2009, al termine del percorso formativo abilitante, palesemente disomogeneo in ambito nazionale e all'interno del quale la disciplina della Medicina del Lavoro non assurge al rango primario, pur essendo maggiormente affine delle altre due specializzazioni dell'area "sanità pubblica" alle funzioni del Medico Competente;

- tale situazione è frutto della insufficiente determinazione dei contenuti didattici e degli obiettivi formativi da parte del D.I. 15.11.2010 "Master abilitante per le funzioni del Medico Competente", il quale viene attuato dalle Università mediante pedissequa, ma soltanto formale, dichiarazione di rispetto contenuta negli atti istitutivi dei singoli Master di II livello, che, tuttavia, dispiegano l'offerta formativa con modalità concrete che frustrano lo scopo perseguito dal Legislatore con l'art. 38, co. 2, del D.Lgs. 81/2008.

Si invitava pertanto il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a vigilare, nell'ambito delle funzioni di controllo, che gli sono proprie, sulle Università che attivano annualmente e/o intendono attivare per il futuro il Master di II livello abilitante per le funzioni di Medico Competente, adottando le opportune iniziative di indagine preventiva, anche acquisendo il parere del CUN e confrontandosi con la Società Italiana di Medicina del Lavoro e con il Collegio dei Professori Ordinari di Medicina del Lavoro e dei docenti universitari di Medicina del Lavoro, volte all'adozione di provvedimenti espliciti di diniego e/o di sospensione dell'efficacia e/o di revoca degli atti e provvedimenti con i quali si intendano attivare o siano stati attivati corsi Master di II livello abilitanti per le funzioni di Medico Competente in spregio della normativa esistente.

Si invitava altresì ad attivare tempestivamente un'iniziativa di revisione dei contenuti del D.I. 15.11.2010 "Master abilitante per le funzioni del Medico Competente" che, a distanza di oltre sei anni dall'adozione, anche in considerazione del nuovo assetto dell'area delle specializzazioni in

medicina denominata "sanità pubblica", apporta nell' Ordinamento una formulazione dei contenuti didattici e degli obiettivi formativi non idonea a tutelare la Medicina del Lavoro e i propri specialisti, storicamente deputati ad assolvere alle funzioni del Medico Competente, a conclusione di un percorso universitario quadriennale, nei confronti degli altri specialisti in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Legale che, nel corso di un periodo annuale, grazie a un Master di II livello di 1.500 ore e 60 CFU, a forte prevalenza degli insegnamenti teorico-pratici della Medicina del Lavoro, dovrebbero acquisire tutte le nozioni e capacità professionali dei primi, né consente di ritenere le prestazioni di cui alla c.d. sorveglianza sanitaria, in tutte le condizioni concrete di lavoro, offerte nel rispetto di un livello qualitativo sufficiente a garantire la salute dei lavoratori.

CONCLUSIONI

È dunque acclarato e previsto dalle norme che per svolgere l'attività di medico competente in Italia è necessario avere competenze specifiche nel campo della Medicina del Lavoro.

La figura di riferimento principale, che acquisisce tali competenze nel corso dei quattro anni di frequenza della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, è appunto il Medico del Lavoro.

Il core curriculum della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro prevede infatti tutti i contenuti e tutte le competenze necessarie per formare un medico in grado di svolgere le numerose incombenze che la norma italiana prevede per il Medico Competente.

Sempre in base alla norma italiana, anche gli Specialisti in Igiene e in Medicina Legale possono svolgere l'attività di Medico Competente, ma solo a condizione che:

- abbiano acquisito una pregressa esperienza diretta dell'attività riconosciuta sia dal D.Lgs 277/1991 e s.m.i. che dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

- partecipino al Master di secondo livello che preveda attività formative svolte presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, con la collaborazione delle Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Legale.

Questa impostazione normativa stabilisce un livello minimo di garanzia affinché le importanti funzioni del Medico Competente siano supportate da competenze e formazione adeguata ed è evidentemente in contrasto con i tentativi di giustificazione di percorsi formativi non riconosciuti dalla U.E. e di deroghe e sanatorie di qualsiasi tipo per qualsiasi medico non in possesso dei titoli richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Resta, infine, da ribadire la necessità di vigilare a livello di singoli Atenei e a livello Ministeriale su attivazione e svolgimento dei Master Abilitanti, a partire dall'afferenza del

Master ad una Scuola di Medicina del Lavoro e di una loro programmazione per sedi e numero che tenga conto del numero di specializzati annualmente formati nel nostro Paese.

Alfonso Cristaudo

Università degli Studi di Pisa, Coordinatore Commissione Strumenti di Aggiornamento e Qualificazione, Linee Guida e Accreditamento Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML)

Antonio Mutti

Università degli Studi di Parma, Delegato Coordinatore Scuole Specializzazione SIML

Pietro Apostoli

Università degli Studi di Brescia, Presidente Collegio Ordinari MED 44, Medicina del Lavoro

Francesco Saverio Violante

Università degli Studi di Bologna, Presidente SIML

BIBLIOGRAFIA

1. Cegolon L, Heymann WC, Xodo C, Lange JH: Training in occupational medicine: Jurisprudential malfunctions in the Italian system and European perspectives. *Annali di Igiene* 2017; 29: 197-205
2. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) e s.m.i.
3. Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212) e s.m.i.
4. Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626. (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e s.m.i.
5. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
6. Legge 8 gennaio 2002, n. 1 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario della legge 8 gennaio 2002). Art. 1 bis
7. Manno M, Bartolucci GB, Boscolo P, et al: Confronto dei contenuti formativi delle Scuole di specializzazione dell'Area di Sanità Pubblica: le basi razionali per una proposta di

- core curriculum per il percorso formativo universitario ex art. 38, D.Lgs 81/2008. *Med Lav* 2010; 1: 55-72
8. Manno M, Mutti A, Apostoli P, et al: Occupational Medicine at stake in Italy. *Lancet* 2002; 359: 1865
 9. Regio Decreto 14 aprile 1927 n. 530 (Regolamento Generale sull'Igiene del Lavoro) e s.m.i.
 10. UEMS.Assessment Tool for Occupational Medicine. Portfolio of Performance-Based Assessments http://www.uems-occupationalmedicine.org/sites/default/files/Meetings/Dresen/item_5.2.2_-_occupational_medicine_-_european_training_requirements_-_2013.03.11_annex_2_-_for_adoption.pdf
 11. WHO - European Centre for Environment and Health. Medicina del Lavoro in Europa: campo di applicazione e competenze. A cura di MacDonald E, Baranski B e Wilford J. Bilthoven, NL: WHO 2000